

## **Dati informativi concernenti la legge regionale 28 settembre 2021, n. 29**

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Struttura di riferimento

### **1. Procedimento di formazione**

- La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 28 aprile 2021, dove ha acquisito il n. 58 del registro dei progetti di legge su iniziativa dei Consiglieri Rizzotto, Bet e Michieletto;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla Seconda Commissione consiliare;
- La Seconda Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 9 settembre 2021;
- Il Consiglio regionale, su relazione della Seconda Commissione consiliare, relatore il consigliere Fabrizio Boron, e su relazione di minoranza della Seconda Commissione consiliare, relatrice la consigliera Elena Ostanel, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 21 settembre 2021, n. 29.

### **2. Relazione al Consiglio regionale**

- Relazione della Seconda Commissione consiliare, relatore il consigliere Fabrizio Boron, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

il presente progetto di legge propone alcune modifiche alla legge regionale n. 40/1989 “Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali” che riguardano, in particolare le procedure di rilascio dei permessi di ricerca e delle concessioni. La proposta, oltre a configurare norme di semplificazione procedurale, è volta per lo più ad adeguare la disciplina regionale alle normative sopravvenute, in particolare, alla Direttiva comunitaria cd. “Bolkestein” (2006/123/CE), che prevede alcune prescrizioni in materia di tutela della concorrenza. Inoltre, per l’esercizio delle funzioni meramente gestionali in materia di acque, è stata introdotta nella legge la sostituzione degli organi politici con la struttura regionale competente nella materia delle acque minerali e termali, al fine di semplificare e snellire i procedimenti amministrativi.

Nel suo complesso l’intervento porta, comunque, a rilevare la necessità di una urgente revisione organica della materia regionale rispetto al mutato assetto della disciplina nell’ordinamento e quindi all’elaborazione di un quadro normativo completo, nuovo e innovativo che risponda alle attuali esigenze del settore.

Nella proposta sono previsti, pertanto, alcuni adeguamenti e coordinamenti con le vigenti normative, come il riferimento alla commissione tecnica per le attività estrattive (CTRAE) per l’adozione del Piano regionale delle acque minerali e termali istituita con la legge regionale 7 settembre 1982 n. 44 e ora sostituita con l’articolo 13 della legge regionale 16 marzo 2018, n. 13 “Norme per la disciplina dell’attività di cava” e il rinvio alle procedure previste dalla legge regionale n. 4 del 2016 in materia di VIA che, in caso di domanda di permesso di ricerca o domanda di concessione, si esprime anche in luogo della CTRAE (in modo da evitare un doppio passaggio consultivo come peraltro previsto dalla legge regionale in materia di cave). Mentre, sotto l’aspetto della semplificazione, vengono aggiornate e riviste le procedure per i permessi di ricerca e per le concessioni di acque minerali e termali. Al riguardo si sottolineano con riferimento al permesso di ricerca: la determinazione dell’importo delle garanzie finanziarie da presentare sulla base del costo stimato per una corretta ricomposizione dell’area, nel caso in cui la stessa non sia oggetto di successiva concessione, e dell’importo di una annualità del diritto proporzionale annuo che il titolare deve pagare; la riduzione da 30.000,00 a 3.000,00 euro del diritto proporzionale annuo che il ricercatore deve corrispondere alla Regione per ogni ettaro o frazione di ettaro della superficie compresa nell’area del permesso per le acque minerali e di sorgente. Relativamente, invece, alle procedure per la concessione di acque minerali e termali, si evidenziano: la revisione della documentazione da allegare alla domanda; l’esplicito riferimento alle procedure e alle modalità di evidenza pubblica per l’assegnazione delle concessioni, in sintonia con i principi comunitari di concorrenza e libertà di stabilimento; l’indicazione dell’importo delle garanzie finanziarie stimate sulla base dei costi per la corretta ricomposizione dell’area e del versamento di almeno due annualità del diritto proporzionale che dovrà essere adeguato ogni quadriennio, su base ISTAT; l’obbligo in capo al concessionario di comunicare alla struttura regionale competente in materia di acque minerali e termali le eventuali variazioni delle cariche sociali nonché le modificazioni dello statuto entro trenta giorni dalla loro approvazione; l’acquisizione del parere della CTRAE e non della commissione consiliare competente in materia, trattandosi nelle fattispecie indicate di attività tecnica e gestionale.

Nel procedimento di rilascio di permesso di ricerca e di concessione è stato inoltre inserito il parere della gestione unica di cui all’articolo 20 della legge regionale 40/1989 qualora permesso o concessione riguardino l’area o il bacino idrominerario in cui è stata costituita la gestione unica.

La proposta prevede inoltre un criterio di premialità nel rilascio delle concessioni a fronte di un razionale utilizzo del calore derivante dall'esercizio delle concessioni termali finalizzato al recupero dell'energia termica.

Viene, poi, introdotto l'istituto del differimento del termine di scadenza della concessione, prevedendosi che al titolare che abbia presentato domanda di differimento prima della scadenza del termine della concessione possa essere accordato il differimento della scadenza della concessione fino alla conclusione delle procedure avviate in applicazione delle direttive di cui al comma 1 dell'articolo 14, ciò al fine di garantire senza soluzione di continuità l'approvvigionamento della risorsa agli stabilimenti. A fronte dell'introduzione del differimento viene poi eliminata, in conformità alla normativa europea, la possibilità del rinnovo della concessione senza l'adozione delle apposite procedure ad evidenza pubblica. Viene altresì disposto un adeguamento della normativa regionale all'articolo 1, comma 1094, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020" che prevede che in determinati casi e a determinate condizioni non trovino applicazione le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 59/2010 attuativo della citata direttiva Bolkestein e possa dunque essere concesso il rinnovo.

La proposta prevede infine di ampliare l'elenco dei contenuti del programma annuale dei lavori presentato dal concessionario all'approfondimento di pozzi esistenti, in aggiunta all'apertura di nuovi pozzi, la captazione di nuove sorgenti, la somministrazione a terzi di acque minerali e termali, interventi di straordinaria manutenzione.

Gli ultimi articoli, infine, contengono, rispettivamente, le disposizioni transitorie, le abrogazioni, la clausola di neutralità finanziaria e l'indicazione relativa all'entrata in vigore della legge.

Il progetto di legge, è stato presentato alla Presidenza del Consiglio regionale in data 28 aprile 2021, assumendo il numero 58 tra i progetti di legge depositati nel corso dell'undicesima legislatura.

Acquisito il parere favorevole del Consiglio delle Autonomie Locali (seduta del 21 giugno 2021) e della Prima Commissione (seduta dell'8 settembre 2021), ai sensi dell'articolo 66 del Regolamento, e avvalendosi, in sede d'esame, dell'assistenza giuridica garantita dal Servizio Affari Giuridici e Legislativi del Consiglio e dell'assistenza tecnica della Direzione Difesa del Suolo della Giunta, la Seconda Commissione nella seduta del 9 settembre 2021 ha concluso i propri lavori in ordine al progetto di legge n. 58 e lo ha approvato a maggioranza.

Favorevoli: il Presidente Rizzotto ed i Consiglieri Cavinato, Centenaro, Sponda, Vianello e Zecchinato (Zaia Presidente), Dolfin - con delega Cestari - (Liga Veneta per Salvini Premier), Formaggio (Fratelli d'Italia - Giorgia Meloni), Valdegamberi (Misto), Venturini (Forza Italia - Berlusconi - Autonomia per il Veneto).

Astenuti i Consiglieri Zanoni - con delega Montanariello (Partito Democratico Veneto) - e Ostanel (Il Veneto che vogliamo).";

- Relazione di minoranza della Seconda Commissione consiliare, relatrice la consigliera Elena Ostanel, nel testo che segue:

"Signor Presidente, colleghi consiglieri,

utilizzo questo momento di relazione per evidenziare un punto citato anche nella relazione del collega Boron: intervenire ora, dopo 32 anni, in maniera parziale, su una legge che invece necessita una revisione organica è un forte elemento di criticità.

Oltretutto la fase istruttoria di questo progetto di legge è stata molto complessa vuoi per le criticità sin da subito rilevate dal Servizio Legislativo (in particolare la già riferita necessità di una revisione organica della materia); vuoi per le numerose modifiche che sono intercorse tra la prima versione del progetto di legge e quella licenziata per la discussione in Consiglio; vuoi, infine, per la difficoltà di coordinare il tema del termalismo alle innovazioni giuridiche determinate dall'introduzione nel nostro ordinamento della direttiva Bolkestein che prevede alcune prescrizioni in materia di tutela della concorrenza.

La domanda che però sorge spontanea è: dato che la direttiva Bolkestein è in vigore già da qualche anno, cosa è stato fatto nel frattempo nella gestione di una risorsa così preziosa come quella geotermica e perché arriviamo solo oggi a fare un adeguamento normativo?

Mi sembra poi importante evidenziare come tra le modifiche intervenute in commissione alla prima versione del progetto di legge ci sia un articolo che pone la questione dell'uso energetico della risorsa termale, lo ha citato anche il collega Boron nella relazione. Ecco, con questo passaggio, si favorisce l'uso energetico di questa risorsa compatibilmente con il fatto che non possa essere né un uso prevalente, né un uso che toglie la possibilità di usarlo a scopi sanitari. Mi sembra molto importante e sono orgogliosa di poter dire che ciò sia avvenuto anche su mia proposta.

Ma la questione vera e fondamentale è che la differenza tra quell'articolo e quanto da me inizialmente proposta, ossia un emendamento all'articolo 55 bis, risiede nel fatto che oggi apriamo uno spiraglio agli altri usi ma senza una revisione organica della materia non si potrà introdurre una disciplina precisa e accurata. Certo la mancanza di una norma nazionale non è d'aiuto.

Su questo punto, dato che varie delle forze politiche presenti in questo Consiglio siedono anche al Governo, c'è un lavoro da fare perché esista la possibilità concreta che il delta di energia termica non utilizzato a scopi termali possa essere impiegato a scopi energetici per gli edifici pubblici.

Ecco perché non ho presentato né presenterò emendamenti su questo punto tuttavia, nonostante il recepimento parziale, mi preme evidenziare come sia necessario ora lavorare a monte.

Non spenderò altro tempo nello specifico sul provvedimento, perché avremo modo di discuterne articolo per articolo ma mi preme evidenziare come, al di là della questione energetica, vada altresì tenuta in considerazione la dimensione ampia del concetto di bacino termale e in particolare di quello dei Colli Euganei che ha subito ripercussioni economiche catastrofiche a causa della pandemia. Solo una decina di alberghi su ottanta sono rimasti aperti.

Allora probabilmente, oltre ad un adeguamento ordinamentale sicuramente utile e alla necessità di revisionare una norma vecchia di 32 anni, forse il ripensamento dell'uso di una risorsa - l'acqua - così importante per alcuni territori dovrebbe essere elaborato e condiviso anche con tutti gli operatori locali come albergatori, amministratori e associazioni di categoria.

E in relazione al bene "acqua" ci tengo ad esprimere il mio posizionamento, e spero condiviso anche da altri, ossia che si tratta di un bene pubblico il cui uso, qualunque esso sia, deve comunque essere a beneficio di tutti senza creare concorrenza sleale.

Ben vengano quindi le norme a salvaguardia della trasparenza previste per le concessioni ma non solo e monitoriamo affinché sia effettivamente attuata.

Chiudo qui la mia correlazione.”.

### 3. Note agli articoli

#### *Nota all'articolo 1*

- Il testo dell'art. 4 della legge regionale n. 40/1989, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 4 - (Procedimento per l'approvazione del Piano).

1. Il Piano è adottato dalla Giunta regionale sentita la Commissione tecnica per le attività estrattive (C.T.R.A.E.) di cui all'art. 13 della legge regionale 16 marzo 2018, n. 13 “Norme per la disciplina dell'attività di cava”.

2. Il Presidente della Giunta regionale provvede a darne notizia, tramite il Bollettino ufficiale della Regione, indicando le sedi in cui chiunque possa prenderne visione e, contestualmente, provvede a inviarlo al Governo, alle province, alle comunità montane e ai comuni interessati.

3. Entro 60 giorni dalla pubblicazione, il Governo, le aziende, gli enti locali, le organizzazioni e le associazioni imprenditoriali e sociali nonché le gestioni uniche ove esistenti, possono far pervenire alla Giunta regionale eventuali osservazioni o proposte di modifica.

4. Entro i successivi 60 giorni, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale il Piano adottato con le controdeduzioni alle proposte e osservazioni presentate e con le eventuali proposte di modifica.

5. Il Piano è approvato con delibera del Consiglio regionale.

6. Le varianti parziali, che non incidono sui criteri informativi e sulle caratteristiche essenziali del Piano, sono deliberate dalla Giunta regionale, sentiti la Commissione tecnica regionale per le attività estrattive, gli enti locali interessati e la competente Commissione consiliare.”.

#### *Nota all'articolo 2*

- Il testo dell'art. 6 della legge regionale n. 40/1989, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 6 - (Durata ed efficacia).

1. Il Piano e i piani di area per l'utilizzazione delle acque minerali o termali hanno durata decennale. Essi, comunque, sono soggetti a modifiche o revisioni ogni qualvolta se ne determini la necessità.

2. I comuni interessati sono tenuti a modificare i rispettivi strumenti urbanistici, in conformità ai contenuti del Piano o dei piani di area per l'utilizzazione delle acque minerali o termali, entro nove mesi dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del provvedimento di approvazione.

3. Qualora i comuni non provvedano entro il termine fissato, il Presidente della provincia esercita i poteri sostitutivi, a norma del comma 6 dell'articolo 30 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”.”.

#### *Nota all'articolo 8*

- Il testo dell'art. 17 della legge regionale n. 40/1989, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 17 - (Obblighi del concessionario).

1. Il concessionario, oltre all'osservanza delle prescrizioni contenute nel provvedimento di concessione, è tenuto a:

a) per le acque minerali, installare, possibilmente alla sorgente o in luogo accessibile, sulla condotta di adduzione, comunque prima degli impianti di utilizzazione, misuratori automatici della temperatura, della conducibilità e dei volumi, nonché installare in posizione idonea, nell'ambito della concessione, strumentazione per la misura delle precipitazioni atmosferiche, della pressione barometrica e delle temperature di minima e di massima;

a bis) per le acque termali, installare in luogo accessibile, prima degli impianti di utilizzazione, misuratori automatici della temperatura, della portata e dei volumi, che includa la registrazione dei tempi di funzionamento;

b) inviare ogni sei mesi al dipartimento competente in materia di acque minerali e termali i risultati delle rilevazioni effettuate ai sensi della precedente lettera a);

c) far effettuare da istituti universitari o laboratori autorizzati dal Ministero della Sanità:

1) analisi batteriologiche e chimico-fisiche di controllo ogni anno per le acque minerali;

2) analisi batteriologiche, chimiche e chimico-fisiche ogni sette anni per le acque termali;

d) attenersi alle prescrizioni che venissero impartite dalla Giunta regionale per il controllo e la regolare coltivazione della risorsa e per l'utilizzazione igienica, terapeutica.

2. Il Presidente della Giunta regionale può ordinare in ogni tempo l'effettuazione di analisi straordinarie.
3. omissis
4. L'esercizio delle concessioni non può essere sospeso per periodi superiori ad un anno senza autorizzazione della Giunta regionale.
5. Il concessionario è tenuto alla regolare manutenzione del bene oggetto della concessione anche durante il periodo di sospensione dell'attività.
6. I contratti di somministrazione di acque minerali o termali devono essere preventivamente autorizzati dalla Giunta regionale contestualmente all'approvazione del programma annuale dei lavori o delle sue varianti.”.

#### **Nota all'articolo 9**

- Il testo dell'art. 18 della legge regionale n. 40/1989, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 18 - (Programma dei lavori).

1. Il concessionario, entro il mese di novembre di ciascun anno, deve presentare alla Giunta regionale e, per conoscenza, ai comuni interessati il programma dei lavori per l'anno successivo.

2. In tale programma deve essere contenuta oltre all'eventuale richiesta per l'apertura di nuovi pozzi *per l'approfondimento di pozzi esistenti*, per la captazione di nuove sorgenti e per la somministrazione a terzi di acque minerali e termali, anche quella per ogni intervento di straordinaria manutenzione riguardante la miniera e le sue pertinenze. Devono altresì essere comunicate le eventuali variazioni dell'elenco concernente le pertinenze di cui all'articolo 16.

3. *La struttura regionale competente in materia di acque minerali e termali, avuto riguardo alla situazione generale della risorsa e a quella particolare del giacimento, approva, sentita la C.T.R.A.E., il programma annuale entro il mese di febbraio dell'anno successivo alla sua presentazione, disponendo le eventuali varianti.*

4. I programmi annuali, approvati e non iniziati entro la fine del mese di febbraio dell'anno successivo, sono considerati decaduti.

5. Durante il corso di attuazione dei programmi annuali, qualora si verificassero situazioni di particolare emergenza, possono essere approvate dalla Giunta, entro 30 giorni dalla data di arrivo delle relative richieste, eventuali varianti ai programmi dei lavori già approvati.

6. L'inutile decorso dei termini di cui ai commi 3 e 5, comporta l'approvazione del programma o delle varianti.”.

#### **Nota all'articolo 10**

- Il testo dell'art. 23 della legge regionale n. 40/1989, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 23 - (Nuova concessione a seguito di rinuncia o decadenza).

1. La Giunta regionale può procedere a nuova concessione del bene che sia stato oggetto di rinuncia o di decadenza secondo quanto disposto dagli artt. 12 e 13, anche se su di essa siano iscritte ipoteche. In tal caso deve essere posto a carico del nuovo concessionario l'obbligo della preventiva tacitazione dei creditori iscritti e l'osservanza delle altre garanzie ritenute opportune nell'interesse dei terzi.

2. Entro il termine perentorio di un anno dalla trascrizione del provvedimento di accettazione della rinuncia o di pronuncia della decadenza, i creditori ipotecari possono far valere i loro diritti, anche se il termine pattuito non sia scaduto, promuovendo la vendita all'asta della concessione per la quale non si sia provveduto ai termini del comma 1. In tal caso, il prezzo di aggiudicazione che sopravanza, soddisfatti i creditori ipotecari o privilegiati, spetta alla Regione.

3. Si applica all'aggiudicatario la disposizione contenuta nel comma 6 dell'art. 21.

4. Trascorso l'anno, nessuna altra azione è proponibile sulla concessione.

5. Parimenti, se non si presenta alcun offerente alla vendita all'asta, il bene rimane libero di ogni peso.”.

#### **Nota all'articolo 11**

- Il testo dell'art. 27 della legge regionale n. 40/1989, come modificato dalla presente legge, è il seguente (Il testo tra parentesi quadra è soppresso/abrogato):

“Art. 27 - (Pubblicità dei provvedimenti).

1. I provvedimenti di rilascio del permesso di ricerca, della concessione, nonché le relative proroghe, [rinnovi], ampliamenti, suddivisioni e trasferimenti per atto tra vivi o «mortis causa», le dichiarazioni di cessazione della concessione, le dichiarazioni di pubblica utilità di cui all' art. 19 sono pubblicate per estratto nel Bollettino ufficiale della Regione.

2. I provvedimenti che accordano, [rinnovano], ampliano, suddividono e trasferiscono per atto tra vivi o «mortis causa» la concessione e che ne pronunciano la cessazione, sono trascritti all'Ufficio della competente Conservatoria dei Registri Immobiliari.”.

#### **Nota all'articolo 12**

- Il testo dell'art. 32 della legge regionale n. 40/1989, come modificato dalla presente legge, è il seguente (Il testo tra parentesi quadra è soppresso/abrogato):

“Art. 32 - (Scadenza del termine).

1. Alla scadenza del termine o della sua proroga, il titolare di permesso deve lasciare la zona di ricerca libera da attrezzi e impianti e sistemata dal punto di vista ambientale. In difetto, provvede il Presidente della Giunta regionale addebitando le spese al titolare cessato.

2. *Alla scadenza del termine della concessione, il titolare della concessione scaduta consegna il bene e le relative pertinenze alla Regione che adotta i provvedimenti di cui al comma 1 dell'art. 22. Qualora trenta giorni prima della scadenza del termine della concessione non siano state avviate le procedure di evidenza pubblica di cui all'art. 14, ovvero qualora tali procedure si protraggano oltre la scadenza medesima, il titolare della concessione può presentare domanda di differimento del termine di scadenza; tale differimento è concesso fino alla conclusione delle procedure avviate, in applicazione delle direttive di cui all'art. 14.*

[3. In caso di scadenza del termine della concessione, il titolare che abbia presentato domanda almeno un anno prima della scadenza, ai sensi degli artt. 12 e 26, e abbia eseguito interamente il programma di coltivazione e tutti gli altri obblighi conseguenti, ha titolo al rinnovo della concessione. In caso contrario si applicano le disposizioni contenute al Capo III del Titolo II.]

4. *In deroga a quanto previsto dal comma 2, il titolare della concessione in possesso dei requisiti di cui all'art. 1, comma 1094, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020." e delle capacità di cui al comma 1 dell'art. 13, almeno sei mesi prima della scadenza della concessione, può presentare alla struttura regionale competente in materia di acque minerali e termali domanda di rinnovo della concessione termale, unitamente alla documentazione attestante il possesso dei predetti requisiti; la struttura regionale, verificata la sussistenza di entrambi i requisiti, è autorizzata a rinnovare al medesimo soggetto la concessione termale.*

5. Se alla scadenza del termine la concessione sia rilasciata ad altri, la consegna del bene e relative pertinenze dall'uno all'altro concessionario deve farsi con l'intervento di un funzionario del Dipartimento competente in materia di acque minerali e termali.

6. In caso di disaccordo delle parti, il Presidente della Giunta regionale determina, con proprio decreto, l'ammontare della somma da pagarsi in corrispettivo degli oggetti destinati alla coltivazione, che possono essere separati senza pregiudizio del bene oggetto della concessione e che il nuovo concessionario intenda ritenere.

7. La somma deve essere depositata presso la Tesoreria regionale.

8. Il corrispettivo per l'uso delle pertinenze da parte del nuovo concessionario è stabilito nel provvedimento di concessione.

9. Analogamente a quanto previsto dai precedenti commi, per la consegna del bene e delle sue pertinenze, si procede anche nel caso di nuovo conferimento della concessione in seguito a decadenza o rinuncia del precedente concessionario.”.

#### **Nota all'articolo 13**

- Il testo dell'art. 47 della legge regionale n. 40/1989, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 47 - (Stabilimenti ad andamento stagionale).

01. *L'interruzione stagionale dell'attività non costituisce sospensione della coltivazione.*

1. Per gli stabilimenti termali ad andamento stagionale è prescritta una visita preventiva di controllo da parte dei funzionari regionali dei dipartimenti competenti in materia di acque minerali e termali e di sanità, assistiti dall'Ulss competente per territorio. A tal fine il titolare darà comunicazione alla Giunta regionale almeno 60 giorni prima della prevista apertura.

2. Se la visita non sarà effettuata entro la data di ripresa dell'attività, l'interessato può procedere ugualmente all'apertura dello stabilimento.”.

#### **Nota all'articolo 14**

- Il testo dell'art. 49 della legge regionale n. 40/1989, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 49 - (Vigilanza).

1. La vigilanza sul rispetto della presente legge, nonché delle prescrizioni contenute nei permessi di ricerca, nelle concessioni e nelle autorizzazioni spetta *alla struttura regionale competente in materia di acque minerali e termali e all'azienda Ulss territorialmente competente per i controlli igienico-sanitari.*”.

#### **Nota all'articolo 15**

- Il testo dell'art. 52 della legge regionale n. 40/1989, come modificato dalla presente legge, è il seguente (Il testo tra parentesi quadra è soppresso/abrogato):

“Art. 52 - (Installazione di apparecchiature di misura)

[1. I titolari di concessione attualmente in esercizio hanno l'obbligo di presentare - entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge - alla Giunta regionale i progetti relativi al posizionamento e installazione degli strumenti di misurazione di cui alla lettera a) dell' art. 17 e di procedere alla loro definitiva messa in opera entro 180 giorni dal ricevimento della comunicazione relativa all'approvazione da parte della Giunta regionale, dei progetti medesimi.]

2. *I dispositivi di cui alla lettera a), del comma 1 dell'articolo 17* devono essere costantemente tenuti in efficienza, essere situati in posizioni facilmente accessibili e il loro controllo sempre effettuabile su semplice richiesta verbale dei funzionari incaricati del controllo.

3. Tutti i pozzi o le sorgenti attivi esistenti nell'ambito di una medesima concessione mineraria dovranno essere collegati a uno o più misuratori automatici dei volumi (contatori); questi ultimi dovranno essere in numero almeno pari al numero degli stabilimenti alimentati.

4. Al fine del puntuale controllo dell'uso della risorsa, i titolari di concessioni minerarie dovranno in qualsiasi momento adeguarsi alle specificazioni tecniche relative alle modalità di controllo dell'emungimento che saranno deliberate dalla Giunta regionale.

5. Nel caso si rendessero necessari, per guasto o difettoso funzionamento, interventi urgenti sugli strumenti di misurazione di cui alla lettera a) dell'art. 17, il concessionario è tenuto a notificarli [telegraficamente] al Dipartimento regionale competente in materia di acque minerali e termali e a effettuarli in conformità a quanto segnalato, salvo il caso che lo stesso Dipartimento non disponga diversamente entro 24 ore dalla notificazione.”.

#### **Nota all'articolo 17**

- Il testo dell'art. 54 della legge regionale n. 40/1989, come modificato dalla presente legge, è il seguente (Il testo tra parentesi quadra è soppresso/abrogato):

“Art. 54 - (Spese d'istruttoria).

1. Le spese per l'istruttoria delle domande di autorizzazione, concessione o permesso di ricerca o per qualsiasi altro intervento della Regione nell'interesse del privato sono a carico del richiedente e vengono determinate dalla stessa autorità all'atto del rilascio del provvedimento richiesto [o con atto separato del Presidente della Giunta regionale], sulla base dei criteri generali fissati da apposita deliberazione della Giunta regionale.”.

#### **Nota all'articolo 20**

- Il testo dell'art. 55 della legge regionale n. 40/1989, come modificato dalla presente legge, è il seguente (Il testo tra parentesi quadra è soppresso/abrogato):

“Art. 55 - (Norme transitorie).

1. La Giunta regionale può rilasciare, su richiesta degli interessati, autorizzazioni provvisorie per l'esercizio delle attività di cui all' art. 39, in attesa dell'emanazione da parte del Ministero della sanità del riconoscimento di cui al comma 2 dell'art. 38.

2. Coloro che esercitano le attività di cui al comma 1 dell'art. 39, devono presentare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge copia delle autorizzazioni previste nel Titolo III e, qualora non ne siano in possesso, entro lo stesso termine devono presentare apposita domanda, ai sensi dell' art. 38, per il rilascio della prescritta autorizzazione.

3. Fino all'approvazione dei piani per l'utilizzazione delle acque minerali o termali, di cui all' art. 5, resta in vigore Piano di utilizzazione della risorsa termale (P.U.R.T.), approvato dal Consiglio regionale con provvedimento n. 1111 del 23 aprile 1980 e successive modificazioni e integrazioni.

4. Eventuali modifiche al provvedimento n. 1111 del 23 aprile 1980 che intervengano dopo l'approvazione della presente legge e prima del piano di area corrispondente, saranno approvate con apposito provvedimento del Consiglio regionale.

[5. Fino alla approvazione dei piani di area di cui all'art. 5 i nuovi permessi di ricerca o le nuove concessioni sono rilasciate dalla Giunta regionale sentita la commissione consiliare competente.”].

#### **4. Struttura di riferimento**

Direzione difesa del suolo e della costa